

Comitato Regionale Puglia  
Via Madonna della Rena 5  
70132 Bari

Tel. +39 0808642475  
info@puglia.it

www.fip.it/puglia

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 798 del 25 giugno 2024**  
**Decisione n. 8 del 21 febbraio – 25 giugno 2024**

C.S.A. n. 19

**Oggetto:** reclamo dell'07.02.2024 proposto dalla A.s.d. Pink Sport Time (cod. FIP 046856), in persona del legale rappresentante, Sig.ra Anna Aldini, Presidente, avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo di "perdita della gara 0-20 per posizione irregolare dell'addetta alle statistiche, essendo ella stata iscritta a referto in assenza dell'assistente allenatore [art. 42 R.E. Gare, art. 49 R.G.]" C.U. n. 348 del 12.02.2024 G.S. regionale Puglia n. 173, relativo alla gara n. 3892 del giorno 28.01.2024 Under 15 femminile n. 3:

**IL RECLAMO**

La reclamante, in persona della Presidente Anna Aldini precisava nei propri atti che, nel contesto della gara menzionata, la Società dopo la fase di riconoscimento e poco prima dell'inizio della competizione, chiedeva all'arbitro Nanna la possibilità di far sedere in panchina l'atleta tesserata Rebecca Pappagallo, il quale arbitro, a detta della stessa reclamante, avrebbe confermato tale possibilità "senza dare indicazioni precise". Precisava inoltre:

- la lista gara era già stata stampata e la Presidente Aldini inseriva a penna il nominativo della predetta tesserata in qualità di addetta alle statistiche;
- l'allenatore della squadra reclamante, Nicola Ferrante, nella gara che ci occupa, svolgeva il ruolo di cronometrista;
- ammettendo l'errore di valutazione dettato dalla necessità di iniziare la gara, la Presidente Aldini riconosceva di non aver corretto la lista, invertendo i nominativi di allenatore e cronometrista, lasciando formalmente agli atti la fotografia di una situazione difforme dalla realtà;
- richiedeva, pertanto, l'accoglimento del reclamo con provvedimento che avrebbe disposto l'acquisizione del risultato acquisito sul campo.

**L'ISTRUTTORIA**

Il reclamo veniva pertanto chiamato in trattazione e discussione all'udienza del giorno 21 febbraio 2024 alla quale interveniva la reclamante che, riportandosi allo scritto introduttivo del procedimento, confermava le evidenze già esposte in narrativa ivi compreso l'errore che avrebbe indotto la tesserata a non apportare correzioni agli atti di gara, di fatto, legittimando anche in questo grado, la decisione del giudice di prime cure.

La Corte, pertanto, si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare, ritenendo corretta l'applicazione degli artt. 42 R.E. e 49 R.G. come eseguita dal Giudice Sportivo regionale per la Puglia il quale disponeva l'irrogazione della sanzione della perdita della gara.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello – Sezione Territoriale per la Puglia,

**P.Q.M.**

- 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- 2) dispone l'incameramento della tassa reclamo come da tabella.

Bari, 21 febbraio – 25 giugno 2024

avv. Sofia Di Gioia Presidente, estensore

avv. Domenico Caringella, Componente

avv. Bruna Dimichino, Componente